



Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante “*Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*”, e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I. da ente pubblico nell’associazione di diritto privato denominata “*Associazione della Croce Rossa Italiana*”;

VISTO l’articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, secondo cui la C.R.I. dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assume la denominazione di “*Ente strumentale alla Croce Rossa italiana*” (ESACRI), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pur non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell’Associazione;

VISTO l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e s.m.i, il quale, tra le altre disposizioni, prevede quanto segue:

- a) a far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatto salvo quanto previsto dal comma medesimo;
- b) gli organi deputati alla liquidazione di cui all’articolo 198 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 sono, rispettivamente, l’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza;

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2015 recante, tra l’altro, la nomina, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 dell’amministratore dell’ESACRI, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) del citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. e del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2017 con il quale è stata disposta la nomina degli organi deputati alla liquidazione dell’ESACRI, per tre anni, salvo ulteriore proroga di due anni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 2, del sopra citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 dicembre 2020, con il quale sono stati prorogati i predetti organi fino al completamento delle operazioni di liquidazione e comunque non oltre il 28 dicembre 2022;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ed in particolare l’art. 4, comma 2, secondo il quale il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza dell’ESACRI “*da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024*”;

RITENUTA l’urgenza di provvedere alla nomina dell’organo commissariale dell’ESACRI in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del sopra citato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come novellato dall’articolo 4, comma 2, del sopra citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con riserva di provvedere, con separato decreto, alla nomina del comitato di sorveglianza;

CONSIDERATO che la gestione liquidatoria dell'ESACRI presenta tuttora profili di particolare complessità, come emerge dalla relazione semestrale predisposta dal commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 205 del predetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2022, con riguardo sia al realizzo della massa attiva, per le difficoltà di alienazione del cospicuo patrimonio immobiliare, che alla soddisfazione del ceto creditorio risultante dallo stato passivo depositato e caratterizzato da un elevato numero di insinuazioni e di opposizioni;

RITENUTA la necessità di dare impulso alla gestione liquidatoria, al fine di consentire la conclusione delle relative attività in tempi compatibili con la proroga normativamente fissata al 31 dicembre 2024;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in considerazione dello stato dell'attività liquidatoria dell'ESACRI ed al fine di dare corso speditamente alla conclusione della relativa gestione liquidatoria, nominare un commissario liquidatore e un sub-commissario che coadiuvi il primo al fine di agevolare la liquidazione e contenerne i tempi;

RITENUTO di nominare commissario liquidatore il Dr. Marco Mattei, in considerazione delle specifiche competenze ed esperienze professionali che emergono dal proprio *curriculum vitae*;

RITENUTO di nominare sub-commissario la dott.ssa Patrizia Ravaioli, già precedentemente nominata commissario liquidatore dell'ESACRI, in qualità di organo di cui al sopra citato articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

VISTE le dichiarazioni rese dai predetti professionisti in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione agli incarichi sopra indicati;

VISTO il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, che ha determinato il compenso forfettario annuo da corrispondere agli organi della procedura;

DECRETA

Art.1

1. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana sono nominati commissario liquidatore il Dr. Marco Mattei e sub-commissario liquidatore la Dott.ssa Patrizia Ravaioli, fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.
2. Al commissario liquidatore e al sub-commissario spetta un compenso da determinare con separato provvedimento, nel rispetto della disciplina vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO